



COMUNE DI BUSSETO

Provincia di Parma

Prot. N.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Copia

N. 66 del 21/12/2005

**OGGETTO: COSTITUZIONE DELL'UNIONE TERRE
VRDIANE.PROVVEDIMENTI.**

L'anno **duemilacinque**, addì **ventuno** del mese di **dicembre**
Consiliare del Palazzo Comunale
e dallo Statuto, si è riunito sotto la presidenza del **Dr. Luca Laurini** il Consiglio Comunale.

N.	Cognome e Nome	P	A	N.	Cognome e Nome	P	A
1	LAURINI Dr. Luca	SI		10	PASSERA Maurizio	SI	
2	TOSCANI Barbara	SI		11	DIONI Michele		SI
3	BENASSI Sergio	SI		12	DALLEDONNE Pierangelo	SI	
4	TESTA Gilberto	SI		13	RAMPONI Emanuela		SI
5	PERACCHI Nara	SI		14	CIPELLI Gianfranco		SI
6	BELTRAMI Paolo		SI	15	MICHELAZZI Lamberto	SI	
7	FRATTI Salima		SI	16	CONCARINI Roberto		SI
8	VIGEVANI Maura	SI		17	GOTTI Afro	SI	
9	TALIGNANI Carla	SI					
		PRESENTI: 11				ASSENTI: 6	

Partecipa il Il Segretario Comunale **Granelli Dr.ssa Roberta**

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a trattare l'argomento di cui in oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Alle ore 17:20 il Sindaco- Presidente procede all'appello; risultano presenti n. 8 (otto) componenti il Consiglio Comunale, e precisamente: Sindaco, Benassi, Peracchi, Talignani, Testa, Toscani e Vigevani. In base all'art. 8 del vigente Regolamento per le sedute del Consiglio Comunale, il Sindaco-Presidente procede ad un successivo appello alle ore 17:42; risultano presenti n. 11 (undici) componenti il Consiglio Comunale, e precisamente: Sindaco, Benassi, Dalledonne, Passera, Peracchi, Talignani, Testa, Toscani, Vigevani, Gotti e Michelazzi)

PRESO ATTO:

- dell'esito della prima votazione relativa all'argomento in oggetto, avvenuta nella seduta consiliare del 19.12.2005, in base alla quale non risulta raggiunto il numero di voti favorevoli pari ai 2/3 dei Consiglieri assegnati, così come previsto dalla normativa vigente in materia, e di cui al proprio precedente atto n. 60 in data 19.12.2005;
- della necessità, pertanto, come già indicato nella convocazione del Consiglio Comunale in data 14.12.2005, Prot. 16086, di ripetere la votazione per due volte, in successive sedute, ove è necessario che, in entrambe, si ottenga il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati [voti favorevoli n. 9 (nove)];
- dell'esito della votazione relativa all'argomento in oggetto, avvenuta nella seduta consiliare del 20.12.2005, in base alla quale risulta raggiunto il numero di voti favorevoli pari alla maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati [voti favorevoli n. 10 (dieci)], e di cui al proprio precedente atto n.65 in data 20.12.2005;

RICHIAMATA, nella premessa e nel dispositivo, la propria precedente deliberazione n. 59 in data 19.12.2005, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di legge, con la quale, nel prendere atto del recesso del Comune di Noceto dall'Associazione Intercomunale "Terre Verdiane" si è manifestata la volontà di continuare l'esperienza associativa, ricomponendo l'Associazione medesima in nove Comuni;

CONSIDERATO CHE:

- L'esperienza associativa maturata negli ultimi cinque anni necessita di un perfezionamento, attraverso una maggiore strutturazione organizzativa che garantisca una migliore specializzazione in funzioni sempre più complesse, spesso esercitate dai singoli Comuni, soprattutto di piccole dimensioni, nell'ambito di uno stesso ufficio con competenze multiple ed eterogenee, molto spesso sotto dotato;
- Il quadro legislativo vigente, sia a livello regionale, sia a livello statale, incoraggia la costituzione di forme gestionali sovracomunali, anche attraverso finanziamenti specifici e finalizzati a sollecitare aggregazioni sempre più integrate che non si sovrappongano, ma si sostituiscano alle strutture organizzative comunali;

- La suddetta tendenza è dimostrata dalla legislazione statale, che prevede l'erogazione di finanziamenti alle Unioni di Comuni e non anche alle Associazioni, mentre la vigente normativa regionale prevede maggiorazioni contributive per le medesime forme aggregative;

- L'Unione di Comuni

Ente Locale, costituito da due o più comuni, per l'esercizio congiunto di funzioni di loro competenza;

- L'Unione dei comuni, in quanto Ente Locale, ha una sua personalità giuridica, distinta da quella dei Comuni che ne fanno parte, ha un suo **Statuto che individua gli organi**, le modalità della loro costituzione, ed indica le funzioni che saranno svolte dal nuovo "Ente Locale";

- Nello Statuto dell'Unione deve essere prevista **la figura del Presidente, da scegliersi tra i Sindaci dei comuni aderenti, mentre gli organi di gestione devono essere composti da Assessori e Consiglieri dei comuni associati, garantendo la rappresentanza delle minoranze consiliari**;

PRESO ATTO CHE, sulla base delle considerazioni di cui sopra,

- è stato avviato, all'interno dell'Associazione Intercomunale Terre Verdiane, un approfondito dibattito sull'opportunità di superare questo modello associativo a favore della costituzione di un Ente Locale a cui trasferire alcune funzioni istituzionali finora esercitate dai singoli comuni, sia pure mediante convenzioni nell'ambito dell'Associazione;

- sono stati elaborati:

o il **Statuto** dell'Unione recante la disciplina organizzativa e funzionale dell'Unione, allegato al presente atto sotto la lettera "A",

o **l'Atto Costitutivo**, da sottoscrivere ad avvenuta esecutività dello statuto, allegato al presente atto sotto la lettera "B";

o il **documento di indirizzo politico – amministrativo**, allegato al presente atto sotto la lettera "C";

o il **piano economico – finanziario**

ed il funzionamento dell'Unione, allegato al presente atto sotto la lettera "D";

E S A M I N A T I gli allegati suddetti proposti ed approvati dal Consiglio dei dell'Associazione Intercomunale Terre Verdiane, con verbale di deliberazione n. 24 del 12 dicembre 2005;

RITENUTO di pervenire al superamento dell'attuale forma associativa, trasformando l'Associazione Intercomunale Terre Verdiane in Unione Terre Verdiane;

RICHIAMATI:

- gli artt. 6, 32 e 42 del TUEL n. 267/2000 e s.m.;

- la L.R. n. 11/2003;

VISTA la deliberazione n. 24 in data 12/12/2005 del Consiglio dei Sindaci dell'Associazione Intercomunale delle Terre Verdiane, avente all'oggetto: "Costituzione dell'Unione Terre Verdiane", dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di legge;

VISTO il D. Lgs.vo n. 267/2000 e s.m.;

DATO ATTO che sulla proposta della presente deliberazione è stato espresso, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs.vo n. 267/2000 e s.m., il seguente parere:

- favorevole, da parte della Rag. Rita Mingardi, Responsabile del Settore Affari

SENTITA l'introduzione del Sindaco sull'argomento di cui all'oggetto, come da verbale di seduta;

UDITO l'intervento del Consigliere Michelazzi il quale chiede, a nome dell'intera opposizione, se riguardo all'argomento in oggetto, rispetto alla seduta precedente " "...ci sono delle novità e se la maggioranza è disponibile ad un rinvio del presente punto dell'odg., oppure se è decisa a votare il 3° scrutinio, in quanto in caso contrario la opposizione è della stessa idea ed è convinta ad uscire dall'aula e a non partecipare alla votazione"";

SENTITA la risposta del Sindaco che esprime la volontà della maggioranza di procedere con la votazione del punto in oggetto;

Alle ore 17.50 escono dall'aula i Consiglieri Gotti e Michelazzi dell'opposizione. Rispetto all'appello iniziale di n. 11 (undici) Consiglieri, rimangono quindi presenti alla votazione del punto dell'Odg avente all'oggetto: "Costituzione dell'Unione Terre Verdiane . Povvedimenti.", n. 9 (nove) Consiglieri di maggioranza. Assenti i Consiglieri Beltrami, Fratti, Dioni, Cipelli, Ramponi , Concarini, Gotti e Michelazzi;

CON VOTI n. 9 (nove) favorevoli, nessun contrario, nessun astenuto, resi in forma palese ai sensi di legge da n. 9 (nove) Consiglieri presenti e votanti - Assenti i Consiglieri Beltrami, Fratti, Dioni, Cipelli, Ramponi , Concarini, Gotti e Michelazzi,

D E L I B E R A

1. **Di dare** atto pertanto che risulta ottemperato quanto disposto, in merito all'iter relativo alla votazione dell'argomento in oggetto, dall'art. 6.4 del D.lgs.vo, n. 267/00 e s.m.;
2. **Di trasformare** l'Associazione Intercomunale Terre Verdiane in "**Unione Terre Verdiane**" così come proposta dalla deliberazione del Consiglio dei Sindaci n. 24 del 12.12.2005 succitata e secondo la disciplina e le modalità riportate negli allegati Statuto e Atto Costitutivo;
3. **Di approvare** lo Statuto dell'Unione Terre Verdiane allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso - Allegato "A";
4. **Di approvare** lo schema di Atto Costitutivo dell'Unione Terre Verdiane, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso, e di autorizzare il Sindaco a sottoscrivere successivamente l'Atto Costitutivo stesso - Allegato "B";
5. **Di approvare** il documento di indirizzo politico-amministrativo allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale - Allegato "C";
6. **Di dare atto che:**
 - **l'Associazione Intercomunale Terre Verdiane**, costituita con atto del 24 lugl 2000, in esecuzione della propria precedente deliberazione n. 42 del 17.06.2000, cesserà le proprie funzioni al momento della sottoscrizione dell'atto costitutivo superiormente approvato;
 - **le prime funzioni attribuite all'Unione riguarderanno la Polizia Municipale e la Formazione del Personale, e**
 - **le convenzioni,**Verdiane ed ancora vigenti, continueranno ad esplicare la propria efficacia tra i comuni sottoscrittori e ad opera degli Enti capofila di ciascuna di esse individuati e con la

precisazione che, i rapporti finanziario contabile, continueranno ed essere svolti dal Comune di Fidenza;

7. Di prendere atto dell'allegato piano economico - finanziario recante la stima delle risorse occorrenti per l'avvio e il funzionamento dell'Unione, rinviando a successivo provvedimento la quantificazione della quota a carico di ciascun Bilancio Comunale;

8. Di dare atto che sulla proposta della presente deliberazione è stato acquisito il parere prescritto dall'art. 49, comma 1, del D. Lgs.vo n. 267/2000 e s.m..

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerato che alcuni dei Comuni aderenti all'Unione sono interessati dalle prossime consultazioni elettorali per il rinnovo degli organi amministrativi;

Preso atto della necessità di avviare urgentemente il complesso procedimento prescritto dall'articolo 6 del D. Lgs.vo n. 267/2000 e s.m. ai fini dell'esecutività dello Statuto;

Ravvisata l'urgenza di provvedere in merito, con separata votazione, con voti **n. 9 (nove)** favorevoli, nessun contrario, nessun astenuto, resi in forma palese ai sensi di legge da **n. 9 (nove) Consiglieri presenti e votanti- Ramponi , Concarini, Gotti e Michelazzi,**

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134.4 del D.lgs.vo n° 267/00 e s.m.

RENDE NOTO

Di individuare per il presente atto, quale Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 5, c.1, L. 241/'90, la rag. Rita Mingardi.

All. "C" atto di C.C. n.66 /05

"TERRE VERDIANE"

DA ASSOCIAZIONE INTERCOMUNALE AD UNIONE DI COMUNI

- DOCUMENTO DI INDIRIZZO POLITICO AMMINISTRATIVO -

Premessa

I nove Comuni aderenti all'Associazione Intercomunale Terre Verdiane, per un totale di circa 63.000 abitanti ed un'estensione territoriale di circa 450 Kmq. rappresentano oggi, grazie all'insieme di ricchezze storiche, culturali, ambientali ed antropologiche, ben rappresentate dalle eccellenze architettoniche, dall'antica Via Francigena dei pellegrini, dalla musica di Verdi, da Guareschi ed il Mondo Piccolo, dalle rocche e castelli, dalle terre del Po, dai siti archeologici/paleontologici (fiume Stirone), un inestimabile patrimonio per l'intera realtà territoriale della Provincia di Parma.

A cinque anni dalla costituzione dell'Associazione, il tessuto di relazioni implementato dimostra come la condivisione strategica di un progetto di area vasta possa essere concretamente la risposta più moderna ed efficace alle continue e nuove sfide che la gestione amministrativa dei territori ci pongono.

L'esperienza maturata ha messo in evidenza non solo il valore politico della scelta associativa effettuata dai comuni di Terre Verdiane, ma anche il valore sostanziale della stessa.

Un'esperienza che mette al centro il valore delle singole e diverse esperienze, che si sviluppa attraverso il contributo concreto non solo degli organi comunali di indirizzo e di governo, ma anche degli stessi operatori comunali.

L'Associazione Intercomunale Terre Verdiane è anche questo: un'intesa per crescere e far diventare più competitivo un territorio in cui la piccola e media impresa sono da sempre la vera forza trainante dell'economia locale, un vero e proprio valore aggiunto cui il territorio e le comunità che lo abitano devono gran parte dello sviluppo e del buon vivere raggiunti..

La cooperazione interistituzionale è nata per ragioni di natura politica, economica e tecnica ed ha comportato il superamento, nei politici e nei tecnici dei singoli Comuni, di una cultura eccessivamente localistica e timorosa della sperimentazione.

La prima delle motivazioni politiche, che ha spinto Comuni limitrofi, anche amministrati da differenti coalizioni a mettersi insieme, è stata la necessità di assumere un peso politico – amministrativo maggiore.

Tutto ciò, e lo ribadiamo, non certamente nell'ottica di entrare in competizione con le zone limitrofe o con il capoluogo ma, bensì, per poter meglio servire l'intera provincia e costituirne valore aggiunto

Le altre principali ragioni di carattere politico sono state dettate dalla volontà di perseguire uno sviluppo coordinato del territorio, una migliore e più autonoma capacità di affrontare i problemi, l'integrazione sociale, una maggiore capacità di dialogo con i livelli istituzionali superiori (Provincia, Regione, Stato), nonché il passaggio da una gestione di tipo ordinario ad una per programmazione.

Lavorare insieme significa condividere un progetto culturale, sociale ed economico per lo sviluppo di un territorio, porre in essere politiche urbanistiche, infrastrutturali, ambientali, socio assistenziali, culturali, tributarie per dare risposte più efficaci ed efficienti alla popolazione ed alle imprese, il tutto, comunque, nel rispetto delle singole individualità.

Obiettivo della cooperazione interistituzionale è, inoltre, quello di realizzare economie di scala per produrre servizi, e per accedere ai nuovi finanziamenti previsti dai sistemi di incentivazione dell'associazionismo locale; non di meno perseguire obiettivi quali l'ampliamento del portafoglio di servizi offerti, il miglioramento qualitativo dei servizi, la gestione associata di funzioni decentrate, la semplificazione amministrativa, la uniformazione dei procedimenti tecnici ed amministrativi, le opportunità di sviluppo professionale del personale tecnico amministrativo.

Questo "territorio vasto", dunque, necessita oggi di politiche che sempre più vedano rafforzato quel "patto di governo" sottoscritto allora per confermare convintamente la scelta che vede nella cooperazione amministrativa la strada più forte verso una migliore gestione territoriale.

Questo comune impegno può e deve dunque ricercare anche una nuova forma di rappresentanza politica che sappia interpretare l'esigenza di riaffermare quell'impegno consolidandone la rappresentatività.

Un impegno comune: l'Unione delle "Terre Verdiane"

Definite queste sostanziali premesse viene condiviso che la loro necessaria modalità di rafforzamento ed efficacia

risulta essere la trasformazione della Associazione Intercomunale “Terre Verdiane” in Unione delle “Terre Verdiane”.

Una scelta forte ed impegnativa per tutti i Comuni coinvolti.

Una scelta che porta con sé oltre agli obiettivi sopraccitati la volontà di un maggior coinvolgimento del territorio nell’espressione delle realtà sociali, associative e politiche, e che trova la sua forte espressione non solo attraverso una assemblea di Sindaci, ma con le rappresentanze, sia delle maggioranze che delle minoranze, di tutti i Consigli Comunali all’interno di un vero e proprio nuovo soggetto istituzionale con autonomia giuridica.

La costituzione di un Consiglio ed una Giunta delle Terre Verdiane, dunque può e deve essere la risposta più efficace alla necessità di un rafforzamento di un mutuo governo di questo territorio ispirato a principi di condivisione e partecipazione.

Non di marginale importanza è anche la rinnovata capacità di questa nuova forma associativa di convogliare nuove e maggiori risorse economiche dai soggetti istituzionali sovraordinati, aspetto che nell’attuale congiuntura economica appare non solo strategico ma necessario.

Con l’acquisizione dei contributi statali e regionali alle Unioni sarà quindi possibile accrescere la qualità dei servizi e dei progetti senza intaccare ulteriormente le capacità di spesa dei singoli Comuni.

Nella prima fase di trasformazione è ovvio l’intendimento di trasferire all’Unione tutti quei servizi che i Comuni avevano di fatto già trasferito alla Associazione Intercomunale Terre Verdiane, ponendosi anche come obiettivo nel primo anno di attività la condivisione di servizi che permettano ai Comuni aderenti il rispetto del patto di stabilità.

Quindi, dopo una necessaria fase di assestamento e riavviamento della struttura amministrativa, partendo subito dai servizi di polizia municipale (funzione trasferita) e di gestione della formazione del personale, si ritiene necessario che l’Unione “Terre Verdiane” si ponga nuovi ed ulteriori obiettivi su progettualità che dovranno riguardare:

INFRASTRUTTURE: Predisposizione di un piano delle priorità negli interventi in tutto il territorio, partendo dal PTCP.

TRASPORTI: Predisposizione di un piano dei trasporti pubblici che riesca a “ridurre le distanze” tra i Comuni dell’Unione e, quindi, tra i servizi che in essi vi sono allocati.

SICUREZZA: Promozione di un sistema integrato di sicurezza attraverso azioni volte al conseguimento di una ordinata e civile convivenza nei territori di riferimento, incentivando il coordinamento con le altre forze pubbliche operanti sul territorio.

SERVIZI PUBBLICI: Valorizzazione della qualità dei servizi dei comuni, con particolare attenzione alle esigenze nei settori degli anziani, della scuola e della cultura, attraverso un confronto su di una politica unitaria relativa alle strategie da mettere in campo.

SANITA’: Supportare i processi gestionali atti a valorizzare la nuova struttura dell’Ospedale di Vaio, il raggiungimento del pieno regime delle potenzialità tecnologiche e professionali presenti sviluppando percorsi necessariamente flessibili che tengano conto dei bisogni espressi dalla popolazione, alla luce delle importanti “variazioni demografiche” in atto, sia in termini di invecchiamento della popolazione che di aumento di popolazione migrante nel nostro territorio; tutto ciò dovrà svilupparsi all’interno dei contenuti del Piano Attuativo Locale, valorizzando il sistema della rete territoriale dei servizi, con particolare considerazione anche del ruolo rivestito dall’Ospedale di San Secondo. Obiettivo principale di un territorio attento alle persone deve essere, pertanto, come sottolineato alle voci “Infrastrutture” e “Trasporti” sia il miglioramento della viabilità verso e da i Comuni più lontani per valorizzare il raggiungimento dell’Ospedale di Vaio in caso di emergenza, sia il servizio di trasporto pubblico che collegando tutti i comuni e le loro frazioni più importanti consenta ai parenti dei degenti una vera “riduzione delle distanze” dalle strutture ospedaliere.

SERVIZI SOCIALI: Favorire ed implementare i processi di messa in rete dei servizi sociali e socio – sanitari alla persona presenti sul territorio, valutando le migliori offerte gestionali che garantiscano il rapporto costo/beneficio ottimale, anche alla luce dell’evoluzione normativa in materia.

TURISMO: Attuazione del progetto di sviluppo turistico delle terre verdiane per la valorizzazione e messa in rete delle potenzialità del territorio.

All'interno di questo ampio quadro di obiettivi si condivide un metodo di lavoro generale che vede, nel mantenimento del ruolo pubblico all'interno dei servizi di cui si comporrà l'Unione nel tempo, la prerogativa

A questi obiettivi si aggiunga la volontà di perseguire l'ampliamento e l'allargamento dell'Unione ad altri soggetti istituzionali, con particolare attenzione a quelli che già avevano aderito all'Associazione o comunque hanno interagito con la stessa in quanto sottoscrittori di convenzioni.

In particolare l'Unione Civica Terre del Po dei Comuni di Polesine Parmense e Zibello evidenzia la necessità di mantenere una forma di coinvolgimento con gli organi istituzionali dell'Unione Terre Verdiane, in quanto evidentemente interessata allo sviluppo della stessa, in funzione del futuro anche dei propri territori

L'organizzazione dell'Unione Terre Verdiane dovrà altresì perseguire prioritariamente criteri di efficienza, efficacia ed economicità nella propria gestione interna, evitando la creazione di indennità aggiuntive per i componenti degli organi di governo (Consiglio, Giunta, Presidenza) rispetto a quelle già in essere nei singoli Comuni di appartenenza.

Questa parte del territorio della Provincia di Parma ha saputo costruire negli anni un laboratorio politico-amministrativo del quale, la nascita dell'Unione Terre Verdiane, rappresenta il momento certamente più rilevante, che porta in sé un principio ispiratore che vede la pubblica amministrazione non chiusa in se stessa, ma costantemente alla ricerca di strumenti innovativi al servizio del proprio territorio e di tutti i suoi cittadini.

All. "B" atto di C.C. n. 66 /05

ATTO COSTITUTIVO DELL'UNIONE TERRE VERDIANE

In _____ nella sede del Palazzo Municipale avanti a me _____ con la presente scrittura privata da valere a tutti gli effetti di legge tra i signori:

Luca Laurini nato a Parma il 10.08.1962 e residente a _____, il quale interviene al presente atto esclusivamente in nome e per conto ed interesse del Comune di Busseto, ove è domiciliato per la carica, nella sua veste di Sindaco del Comune stesso, in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n. _____ del _____, divenuta esecutiva ai sensi di legge e allegata alla presente scrittura quale parte integrante e sostanziale in copia conforme all'originale (Allegato "A");

Giuseppe Cerri nato a Alseno (Piacenza) il 03.01.1944 e residente a Fidenza via Calatafimi n.2, il quale interviene al presente atto esclusivamente in nome e per conto ed interesse del Comune di Fidenza, ove è domiciliato per la carica, nella sua veste di Sindaco del Comune stesso, in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n. _____ del _____, divenuta esecutiva ai sensi di legge e allegata alla presente scrittura quale parte

Maria Grazia Guareschi nata a Parma il 00.00.1965 e residente a _____, la quale interviene al presente atto esclusivamente in nome e per conto ed interesse del Comune di Fontanellato, ove è domiciliato per la carica, nella sua veste di Sindaco del Comune stesso, in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n. ____ del _____, divenuta esecutiva ai sensi di legge e allegata alla presente scrittura quale parte integrante e sostanziale in copia conforme all'originale (Allegato "C");

Massimiliano Grassi nato a _____ il 00.00.0000 e residente _____, il quale interviene al presente atto esclusivamente in nome e per conto ed interesse del Comune di Fontevivo, ove è domiciliato per la carica, nella sua veste di Sindaco del Comune stesso, in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n. ____ del _____, divenuta esecutiva ai sensi di legge e allegata alla presente scrittura quale parte integrante e sostanziale in copia conforme all'originale (Allegato "D");

Giorgio Quarantelli nato a _____ il 00.00.0000 e residente _____,

il quale interviene al presente atto esclusivamente in nome e per conto ed interesse del Comune di Roccabianca, ove è domiciliato per la carica, nella sua veste di Sindaco del Comune stesso, in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n. ____ del _____, divenuta esecutiva ai sensi di legge e allegata alla presente scrittura quale parte integrante e sostanziale in copia conforme all'originale (Allegato "E");

Roberto Bernardini nato a _____ il 21.07.1971 e residente _____,

il quale interviene al presente atto esclusivamente in nome e per conto ed interesse del Comune di San Secondo Parmense, ove è domiciliato per la carica, nella sua veste di Sindaco del Comune stesso, in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n. ____ del _____, divenuta esecutiva ai sensi di legge e allegata alla presente scrittura quale parte integrante e sostanziale in copia conforme all'originale (Allegato "F");

Angela Fornia nata a _____ il 30.09.1949 e residente _____,

la quale interviene al presente atto esclusivamente in nome e per conto ed interesse del Comune di Sissa, ove è domiciliato per la carica, nella sua veste di Sindaco del Comune stesso, in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n. ____ del _____, divenuta esecutiva ai sensi di legge e allegata alla presente scrittura quale parte integrante e sostanziale in copia conforme all'originale (Allegato "G");

Giovanni Cattenati nato a Noceto il 26.05.1958 e residente a Soragna _____, il quale interviene al presente atto esclusivamente in nome e per conto ed interesse del Comune di Soragna, ove è domiciliato per la carica, nella sua veste di Sindaco del Comune stesso, in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n. ____ del _____, divenuta esecutiva ai sensi di legge e allegata alla presente scrittura quale parte integrante e sostanziale in copia conforme all'originale (Allegato "H");

Nicola Bernardi nato a _____ il 26.04.1969 e residente a _____,

il quale interviene al presente atto esclusivamente in nome e per conto ed interesse del Comune di Trecasali, ove è domiciliato per la carica, nella sua veste di Sindaco del Comune stesso, in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n. ____ del _____, divenuta esecutiva ai sensi di legge e allegata alla presente scrittura quale parte integrante e sostanziale in copia conforme all'originale (Allegato "I");

Premesso che i Comuni di Busseto, Fidenza, Fontanellato, Fontevivo, Roccabianca, San Secondo Parmense, Sissa, Soragna, Trecasali con le sopra richiamate delibere di Consiglio Comunale hanno approvato lo Statuto e lo schema di atto costitutivo dell' Unione Terre Verdiane ;

Richiamato l'art. 32 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

Si conviene e si stipula quanto segue:

1.. Tra i Comuni di Busseto, Fidenza, Fontanellato, Fontevivo, Roccabianca, San Secondo Parmense, Sissa, Soragna, Trecasali è costituita l' UNIONE TERRE VERDIANE in atto di seguito denominata "Unione".

2.. L'Unione è Ente Locale ed ha personalità giuridica di diritto pubblico.

3.. L'Unione è costituita allo scopo di esercitare congiuntamente i servizi e le funzioni devolute dai Comuni succitati, così come specificato dallo Statuto dell'Unione allegato al presente atto.

4.. L'Unione promuove lo sviluppo delle Comunità Locali che la compongono e con riguardo alle proprie attribuzioni rappresenta gli interessi dei cittadini che risiedono nel territorio di riferimento. L'Unione promuove la progressiva integrazione dell'azione amministrativa fra tutti i Comuni che la costituiscono.

5.. L'Unione ha sede nel comune di Fidenza

6.. Gli organi dell'Unione, la loro disciplina, le funzioni e servizi devoluti, i principi di organizzazione, le norme finanziarie e contabili, il recesso, lo scioglimento ed i rapporti tra i Comuni aderenti, sono disciplinati dallo Statuto dell'Unione allegato al presente atto ed approvato dai singoli Consigli Comunali con le modalità stabilite dall'art. 32 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 , già richiamato in atto.

7.. L'Unione è costituita a tempo indeterminato.

8.. Per quanto non contemplato si rinvia alle disposizioni di legge vigenti in materia di Enti Locali e a quanto previsto dallo Statuto dell'Unione più volte richiamato.

Letto, Approvato e Sottoscritto.

SINDACO DI BUSSETO

Luca Laurini

SINDACO DI FIDENZA

Giuseppe Cerri

SINDACO DI FONTANELLATO

Maria Grazia Guareschi

SINDACO DI FONTEVIVO

Massimiliano Grassi

SINDACO DI ROCCABIANCA

Giorgio Quarantelli

SINDACO DI SAN SECONDO

Roberto Bernardini

SINDACO DI SISSA

Angela Fornia

SINDACO DI SORAGNA

Giovanni Cattenati

SINDACO DI TRECASALI

Nicola Bernardi

Luogo e data

All. "A" atto di C.C. n. 66 /05

STATUTO DELL'UNIONE

TITOLO I

PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1 . Istituzione dell'Unione

1.In attuazione dell'art. 32 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267, delle Leggi Regionali n. 3/99 e n. 11/01 e della legge 5 giugno 2003, n. 131, è costituita l' "Unione Terre Verdiane" - di seguito denominata "Unione" o "

Unione dei Comuni” - tra i Comuni di Busseto, Fidenza, Fontanellato, Fontevivo, Roccabianca, San Secondo Parmense, Sissa, Soragna, Trecasali .

2.L’Unione ha sede nel comune di Fidenza.

3.L’Unione dei Comuni è un Ente Locale con autonomia statutaria nell’ambito dei principi fissati dalla Costituzione, dalle norme comunitarie, statali e regionali.

4.I suoi organi collegiali si riuniscono, di norma, nella sede dell’Ente o, su decisione dei rispettivi presidenti, in luoghi diversi per assicurare la presenza dell’istituzione in tutto il territorio.

5.L’ambito territoriale dell’Unione coincide con quello dei Comuni che la costituiscono.

Art. 2 . Statuto e regolamenti

1.Lo Statuto è approvato, unitamente allo schema di atto costitutivo, con le modalità previste dagli articoli 6 comma 4 e 32 del D. Lgs. 267/2000, nell’ambito dei principi fissati dalla legge, dai Consigli Comunali dei Comuni di Busseto, Fidenza, Fontanellato, Fontevivo, Roccabianca, San Secondo Parmense, Sissa, Soragna, Trecasali .

2.Lo Statuto dell’Unione determina le norme fondamentali dell’organizzazione e dell’attività dell’Unione dei Comuni, alle quali devono conformarsi tutti gli atti sotto ordinati.

3.Le deliberazioni di modificazione o revisione dello Statuto sono approvate dai Consigli Comunali su proposta del Consiglio dell’Unione con le medesime modalità previste per l’approvazione dello Statuto stesso, nel rispetto di quanto stabilito dall’art.32, comma 2, del D.Lgs. n.267/2000.

4.L’Unione dei Comuni emana regolamenti nelle materie previste dalla legge e dal presente Statuto e, in generale, nelle materie di propria competenza.

Art. 3 . Finalità e ruolo dell’Unione

1.L’Unione si costituisce per lo svolgimento di una pluralità di funzioni e servizi dei Comuni aderenti. 2.L’Unione si impegna ad assicurare le condizioni di pari opportunità tra uomo e donna, ai sensi della vigente normativa.

3.L’Unione dei Comuni, nella propria autonomia, persegue i fini istituzionali di cui al presente Statuto, in armonia con l’interesse dei comuni aderenti e nel rispetto dei principi di sussidiarietà e adeguatezza, di differenziazione e di efficacia ed efficienza.

4.E’ compito dell’Unione promuovere l’integrazione dell’azione amministrativa fra i Comuni che la costituiscono, da realizzarsi mediante la progressiva unificazione di funzioni e servizi comunali e l’armonizzazione dei loro atti normativi.

5.L’Unione è sede di confronto politico-istituzionale sui temi programmatici di valenza sovracomunale. 6.La finalità è il conferimento di maggiore autorevolezza distrettuale nelle sedi e nelle scelte programmatiche regionali e provinciali.

Art. 4 . Obiettivi programmatici

1.Nel rispetto del principio di sussidiarietà sono obiettivi prioritari dell’Unione:

a) promuovere e concorrere allo sviluppo socio-economico del territorio dell’Unione, promuovendo la partecipazione dei cittadini e favorendo la partecipazione dei soggetti pubblici e privati alla realizzazione di strutture

di interesse generale compatibili con le risorse ambientali. A tal fine, essa promuove l'equilibrato assetto del territorio nel rispetto e nella salvaguardia dell'ambiente e della salute dei cittadini; valorizza inoltre il patrimonio storico, culturale ed artistico delle città;

- b) favorire il miglioramento della qualità della vita della propria popolazione per rispondere più appropriatamente alle esigenze occorrenti al completo sviluppo della persona;
- c) armonizzare l'esercizio delle funzioni e dei servizi ad essa conferiti con le esigenze generali dei cittadini, assicurando un uso equo delle risorse;
- d) esercitare un controllo più efficace sulle società ed enti che gestiscono servizi per conto dell'Unione;
- e) ampliare il numero delle funzioni e dei servizi rispetto a quelli prima gestiti dai singoli Comuni, assicurandone l'efficienza e la maggiore economicità a vantaggio della collettività;
- f) attivare ed estendere nuovi servizi e funzioni che per le loro caratteristiche si prestano alla gestione in forma associata.

Art. 5 Criteri generali dell'azione amministrativa

1. L'azione amministrativa dell'Unione tende al costante miglioramento dei servizi offerti e all'allargamento della loro fruibilità, alla rapidità e alla semplificazione dei procedimenti di sua competenza e al contenimento dei costi.

2. In particolare l'Unione:

- a) raccorda la propria azione amministrativa con quella degli altri enti pubblici operanti sul territorio; informa i rapporti con i comuni partecipanti e con gli altri enti pubblici al principio della leale collaborazione;
- b) definisce la propria struttura organizzativa secondo criteri di responsabilità e di separazione funzionale tra indirizzo politico e gestione;
- c) assume e gestisce i servizi pubblici locali secondo criteri di economicità, efficacia ed efficienza;
- d) promuove la semplificazione dell'attività amministrativa.

Art. 6 . Durata dell'Unione

1. L'Unione è costituita a tempo indeterminato.

2. Lo scioglimento dell'Unione è disposto con la approvazione di una uguale deliberazione consiliare da parte di tutti i Comuni partecipanti, adottata con le stesse procedure e la stessa maggioranza richieste per le modifiche statutarie. A seguito di tale delibera, i Comuni, oltre a ritornare nella piena titolarità delle funzioni e dei compiti precedentemente conferiti, succedono all'Unione in tutti i rapporti giuridici e in tutti i rapporti attivi e passivi, in proporzione alla quota di riparto stabilita in riferimento ad ogni singola funzione o servizio.

Art. 7 . Recesso di un Comune dall'Unione ed adesione di nuovi Comuni

1. Ogni Comune partecipante può recedere unilateralmente dall'Unione, con le procedure e le maggioranze richieste per le modifiche statutarie.

2. Il recesso deve essere deliberato entro il mese di giugno di ogni anno e ha effetto a decorrere dal primo gennaio

dell'anno successivo.

3. Nell'assumere rapporti obbligatori verso terzi e nella stesura degli atti di conferimento della gestione, gli organi dell'Unione hanno cura di disporre espressamente in merito all'evenienza del recesso di uno o più dei Comuni che la costituiscono o di scioglimento della gestione associata.

4. In caso di recesso da parte di uno o più Comuni costituenti, ogni Comune recedente ritorna nella piena titolarità delle funzioni e dei servizi conferiti all'Unione, perdendo comunque il diritto a riscuotere qualsiasi quota dei trasferimenti pubblici maturati.

5. L'adesione all'Unione di nuovi Comuni va deliberata da parte del Consiglio Comunale di tali enti con le procedure e le modalità richieste per le modifiche statutarie. Essa è in ogni caso subordinata alla successiva modifica dello Statuto approvata da parte dei Consigli dei Comuni già aderenti all'Unione, con le modalità stabilite dall'art.32, comma 2, del D.Lgs. n.267/2000.

Art. 8 Funzioni dell'Unione

1. I Comuni, aderenti all'Unione e dianzi elencati, intendendo ottimizzare e migliorare la qualità dei servizi erogati, attribuiscono all'Unione l'esercizio in forma unificata di una pluralità di funzioni o servizi, sia proprie che delegate, nonché la gestione di servizi pubblici, nell'ambito delle seguenti materie di seguito elencate:

1)Organizzazione unitaria dei servizi demografici

2)Gestione del personale

a)Reclutamento del personale/concorsi

b)Trattamento economico

c)Trattamento giuridico (gestione amministrativa del personale)

d)Nucleo di valutazione

e)Relazioni sindacali

f)Formazione professionale

g)Armonizzazione dei regolamenti del personale

3)Gestione economica e finanziaria e controllo di gestione

a)Gestione economica e finanziaria

b)Controllo di gestione

4)Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

a)Riscossione tributi

b)Attività di recupero di evasione/elusione fiscale

c)Armonizzazione regolamenti entrate

5) Gestione unificata dell'ufficio appalti, contratti, forniture di beni e servizi, acquisti

a) Progettazione delle opere (progetto esecutivo capitolati tecnici)

b) Gestione degli appalti (forniture, servizi)

c) Gestione degli appalti (lavori pubblici)

d) Gestione dei contratti

e) Armonizzazione dei regolamenti

6) Gestione unificata servizio statistico e informativo

a) Servizi informatici, CED

b) Servizio informativo territoriale

c) Servizio informativo-statistico

7) Viabilità, circolazione e servizi connessi

a) Gestione e manutenzione strade

b) Segnaletica

c) Illuminazione pubblica e servizi connessi

8) Attività istituzionali

a) Comunicazione istituzionale

b) URP sovracomunale

c) Difensore civico sovracomunale

9) Gestione del territorio

a) Catasto

b) Protezione civile

c) Gestione e manutenzione verde pubblico

d) Attività previste dall'Agenda 21

e) Urbanistica

f) Edilizia residenziale pubblica (ufficio casa)

g) Ufficio di piano per la predisposizione del PSC

h) Armonizzazione dei regolamenti urbanistici ed edilizi

10)Funzioni di polizia municipale

a)Sicurezza urbana

b)Polizia stradale

c)Polizia amministrativa (osservanza leggi e regolamenti in materia edilizia,commercio,ambiente,pubblici esercizi,igiene)

11)Funzioni culturali e ricreative

a)Biblioteche

b)Musei e pinacoteche

c)Programmazione e gestione attività culturali

d)Gestione degli impianti sportivi e ricreativi

12)Funzioni attinenti il settore sociale

a)ISEE (Redditometro)

b)Strutture residenziali e di ricovero per anziani

c)Servizi di assistenza sociale(inabili,handicappati,tossicodipendenti)

d)Servizi di assistenza domiciliare

e)Servizi per l'infanzia e i minori

f)Asili Nido

13)Funzioni attinenti lo sviluppo economico

a)Accoglienza,informazione e promozione turistica

b)Sportello unico per le attività produttive

c)Armonizzazione di atti normativi,piani e programmi

14)Funzioni di istruzione pubblica

a)Scuola Materna

b)Trasporto scolastico

c)Mense scolastiche

2. All'Unione dei Comuni delle Terre Verdiane possono essere devoluti altri servizi o funzioni attraverso la modifica del presente statuto e quindi con il rispetto delle procedure previste dagli articoli 6 comma 4 e 32 del D.Lgs. n. 267/2000.

3. I comuni possono conferire all'Unione anche compiti di rappresentanza nelle sedi provinciali, regionali e distrettuali di confronto e concertazione per le funzioni o servizi attribuiti.

Art. 9 Modalità di attribuzione delle funzioni e servizi all'Unione

1. Il trasferimento delle funzioni e dei servizi di cui all'art. 8 del presente Statuto viene effettuato con

trasferimento da parte di un numero di Comuni pari alla maggioranza dei Comuni aderenti all'Unione.

2. Il trasferimento si perfeziona con l'approvazione di una convenzione, a maggioranza semplice, da parte dei Consigli comunali dei comuni aderenti. Tale trasferimento deve essere previamente verificato ed accettato, da parte del Consiglio dell'Unione. La convenzione da sottoscrivere formalmente, deve, in ogni caso, prevedere:

a.. il contenuto della funzione o del servizio trasferito soprattutto per quanto riguarda gli aspetti economici e finanziari ;

b.. i rapporti finanziari tra gli enti;

c.. gli eventuali trasferimenti di risorse umane, finanziarie e strumentali;

d.. la periodicità ed i contenuti delle informazioni da fornire ai comuni;

e.. eventuale durata, nel caso in cui la durata medesima non coincida con quella dell'Unione;

f.. modalità di recesso.

3. Contestualmente all'approvazione dello schema di convenzione, il Consiglio dell'Unione effettua una verifica in merito alle modalità e condizioni del trasferimento .

4. La mancata accettazione del trasferimento da parte del Consiglio dell'Unione dovrà essere adeguatamente motivata.

5. L'individuazione delle competenze oggetto di trasferimento è operata attraverso la ricomposizione unitaria delle funzioni e dei servizi tra loro omogenei, tale da evitare di lasciare in capo al Comune competenze residuali.

6. Il conferimento all'Unione di ulteriori funzioni e compiti, non rientranti nelle materie di cui all'art.8, costituisce integrazione del presente Statuto ed è deliberato dai Consigli Comunali, con le procedure e le maggioranze richieste per le modifiche statutarie.

7. L'Unione subentra ai Comuni nei rapporti in essere con soggetti terzi in relazione alle funzioni e ai compiti trasferiti all'atto dell'approvazione della delibera con la quale si perfeziona tale trasferimento.

8. La revoca all'Unione di funzioni e compiti già trasferiti, è deliberata da tutti i Consigli Comunali aderenti, a maggioranza semplice, entro il mese di settembre di ogni anno ed ha effetto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo; con lo stesso atto i Comuni provvedono a regolare gli eventuali profili successori.

Art. 10 . Modalità di gestione delle funzioni e servizi trasferiti

1. Le funzioni e servizi trasferiti possono essere gestiti:

b.. mediante affidamento a terzi, in base a procedure ad evidenza pubblica;

c.. con le altre forme di gestione previste dall'ordinamento vigente.

2. Per lo svolgimento dei servizi generali di amministrazione nonché di attività strumentali all'espletamento delle sue funzioni, l'Unione provvede o direttamente con personale proprio o comandato oppure mediante convenzione con uno o più comuni dell'Unione.

3. L'Unione può stipulare convenzioni, ai sensi del decreto legislativo n. 267/2000, finalizzate alla gestione in forma associata di servizi con altri comuni non facenti parte della stessa o con altre Unioni, purché tali servizi attengano a quelli trasferiti.

Art. 11. Modalità di ripartizione spese ed entrate

1. Le spese generali dell'Unione vengono ripartite tra tutti i comuni aderenti all'Unione, in misura proporzionale alla popolazione residente al 31 dicembre del secondo anno precedente a quello di riferimento.

2. Nella fattispecie di trasferimento di funzioni e servizi da parte di tutti i comuni, i relativi introiti e spese confluiscono nel bilancio dell'Unione e contribuiscono a determinare il risultato della gestione.

TITOLO II ORGANI DI GOVERNO

Capo I - Organi dell'Unione -

Art. 12 . Organi dell'Unione

1. Gli organi dell'Unione dei Comuni sono:

- a.. il Consiglio;
- b.. la Giunta;
- c.. il Presidente.

2. Gli organi dell'Unione agiscono nell'esclusivo interesse dell'Unione dei Comuni.

3. Essi costituiscono, nel loro complesso, il governo dell'Unione dei Comuni di cui esprimono la volontà politico-amministrativa, esercitando, nell'ambito delle rispettive competenze determinate dalla legge e dal presente Statuto, i poteri di indirizzo e di controllo su tutte le attività dell'Ente.

4. I componenti o i titolari degli organi dell'Unione durano in carica fino al rinnovo degli organi comunali di cui sono membri o titolari.

5. L'elezione, la revoca, le dimissioni, la cessazione dalla carica per altra causa degli organi elettivi o dei loro singoli componenti sono regolate dalla legge e dalle norme del presente Statuto.

Capo II

Il Consiglio

Art. 13 . Composizione del Consiglio

1. Il Consiglio dell'Unione dei Comuni è composto dal Presidente dell'Unione e da 30 membri, eletti separatamente da ciascun Consiglio comunale in proporzione al numero degli abitanti, a maggioranza semplice, tra i consiglieri dei Comuni appartenenti all'Unione, garantendo la rappresentanza delle minoranze, secondo il seguente schema:

COMUNE Numero Consiglieri

Maggioranza

Minoranza

Fidenza

06

04

02

Busseto

03

02

01

Fontanellato

03

02

01

Fontevivo

03

02

01

Roccabianca

03

02

01

San Secondo Parmense

03

02

01

Sissa

03

02

01

Soragna

03

02

01

Trecasali

03

02

01

totali

30

20

2. In attuazione di quanto previsto dall'art.32, comma 3, del D.Lgs. 267/2000, l'elezione dei consiglieri dell'Unione avviene, entro 30 giorni dall'entrata in vigore dello Statuto.

3. L'elezione è svolta con voto segreto e con il metodo del voto separato per garantire l'effettiva rappresentanza delle minoranze consiliari. I consiglieri dell'Unione verranno eletti sulla base di due liste distinte, una comprendente tutti i consiglieri comunali di maggioranza e l'altra tutti quelli di minoranza presenti nel Consiglio Comunale del Comune di riferimento. Nel rispetto del principio della non ingerenza della maggioranza nella scelta dei rappresentanti della minoranza, i consiglieri comunali di maggioranza saranno chiamati a votare i candidati inseriti nella lista dei componenti del Consiglio di maggioranza, mentre quelli di minoranza voteranno i candidati inclusi in quella relativa ai consiglieri di minoranza. Ogni consigliere potrà esprimere una preferenza.

4. Risulteranno eletti nel consiglio dell'Unione i consiglieri comunali che otterranno il maggior numero di voti, fino alla concorrenza del numero di consiglieri di maggioranza e di minoranza, previsto per il Comune di riferimento dal presente statuto. In caso di parità di voti è eletto il più anziano d'età.

5. In caso di scioglimento di un Consiglio comunale o di gestione commissariale di un Comune, i rappresentanti del Comune restano in carica sino alla loro sostituzione da parte del nuovo Consiglio comunale .

6. Salvo il caso di cui al comma precedente, ogni Consigliere dell'Unione, cessando per qualsiasi altro motivo dalla carica di Consigliere comunale decade ipso iure anche dalla carica presso l'Unione ed è sostituito da un nuovo Consigliere secondo le modalità previste all'art.17 comma 4 del presente Statuto.

Art. 14 Competenze del Consiglio

1. Il Consiglio è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo dell'Unione. Esso esercita le proprie competenze per assicurare che l'azione complessiva dell'Ente consegua gli obiettivi stabiliti negli atti fondamentali e nel documento programmatico. Il Consiglio determina l'indirizzo politico e adotta gli atti attribuiti dalla legge alla competenza del Consiglio comunale in quanto compatibili con il presente Statuto.

2. Il Consiglio è validamente riunito alla presenza della maggioranza dei componenti e adotta validamente le proprie deliberazioni con il voto favorevole della metà più uno dei presenti.

3. Il Consiglio non può delegare le proprie funzioni ad altri organi dell'Unione.

4. La convocazione avviene mediante avviso scritto del presidente contenente ordine del giorno, luogo, giorno e ora della riunione . La convocazione in seduta ordinaria dovrà essere consegnata a ciascun consigliere almeno 5 giorni prima della data di convocazione.

5. I giorni festivi non sono computati nei termini succitati , con la precisazione che il sabato non è considerato giorno festivo.

6. In casi d'urgenza la convocazione potrà essere consegnata 24 ore prima della data prevista per il Consiglio.

7. La convocazione potrà avvenire attraverso comunicazione al domicilio del consigliere ovvero all'indirizzo di posta elettronica indicato dal consigliere, con conferma di lettura.

Art. 15 . Presidenza del Consiglio

1. La prima seduta del Consiglio dell'Unione viene convocata dal consigliere più anziano di età, che ne presiederà i lavori fino all'elezione del Presidente del Consiglio dell'Unione. Nella prima adunanza il Consiglio, subito dopo aver preso atto della formazione della Giunta, elegge nel proprio seno il Presidente del Consiglio, con votazione palese a maggioranza qualificata dei 2/3 dei consiglieri assegnati.. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta, con le medesime modalità, nella successiva seduta da tenersi entro 10 gg.. Nel caso di esito

negativo si procede subito al ballottaggio fra i due candidati più votati nel secondo scrutinio e risulta eletto Presidente del Consiglio colui che raccoglie il maggior numero di voti o il più anziano di età nel caso di parità.

2. Il Presidente rappresenta l'intero Consiglio verso l'esterno e ne dirige i lavori secondo il regolamento, tutela le prerogative dei Consiglieri e garantisce l'esercizio effettivo delle loro funzioni.

3. In particolare:

a) convoca e presiede il Consiglio nei modi e nelle forme stabilite dal regolamento;

b) vigila sul regolare funzionamento delle Commissioni Consiliari;

c) notifica agli Enti interessati le nomine dei rappresentanti del Consiglio ad esso espressamente riservate dalla legge.

4. In caso di assenza o impedimento il Presidente del Consiglio è sostituito dal Vice Presidente eletto con le stesse modalità del Presidente.

5. In caso di dimissioni del Presidente o di cessazione di questi dalla carica per altro motivo, il Consiglio procede ad una nuova elezione con le modalità previste dal presente articolo.

Art. 16 . Diritti e doveri dei Consiglieri

1.I Consiglieri agiscono nell'interesse dell'intera Unione, godono di diritto d'iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio, ed hanno diritto di ottenere tutte le notizie e le informazioni necessarie per l'espletamento del proprio mandato ed altresì di prendere visione ed ottenere copie degli atti delle aziende ed istituzioni dipendenti o partecipate dall'Unione dei Comuni.

2.I Consiglieri esercitano le funzioni garantendo il permanere del rapporto fiduciario esistente al momento della loro elezione all'interno dei singoli consigli comunali e godono delle prerogative stabilite dalla legge, secondo le procedure e le modalità stabilite dal regolamento interno del Consiglio.

3.Essi intervengono alle sedute del Consiglio e possono proporre interrogazioni e mozioni nei modi previsti dal regolamento del Consiglio di cui all'art. 19 del presente Statuto. Possono svolgere incarichi a termine inerenti a materie di competenza consiliare su diretta attribuzione del Presidente, senza che tali incarichi assumano rilevanza provvedimentale esterna.

Art. 17 . Decadenza e dimissioni dei Consiglieri

1.Decade il consigliere che, senza giustificato motivo, non intervenga a quattro sedute consecutive dei lavori del Consiglio. A tal fine, deve essere formalmente notificata al consigliere la causa di decadenza, con l'assegnazione di un termine di quindici giorni per l'invio di eventuali giustificazioni e controdeduzioni. La decadenza si perfeziona con la presa d'atto da parte del Consiglio della suddetta condizione risolutrice, tenuto conto delle eventuali giustificazioni e controdeduzioni presentate.

2.Le dimissioni dalla carica di Consigliere, indirizzate per iscritto al Consiglio dell'Unione, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'Unione nell'ordine temporale di presentazione. 3.Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.

4.La decadenza e le dimissioni da Consigliere comunale, nelle ipotesi disciplinate dalla legge e dal regolamento del Consiglio comunale di appartenenza, determinano la decadenza dalla carica di Consigliere dell'Unione appena divenute efficaci.

5.Nelle ipotesi previste dai commi precedenti, il Consiglio comunale cui il Consigliere decaduto o dimesso appartiene provvede ad eleggere entro il termine di 60 giorni, al proprio interno un nuovo Consigliere dell'Unione,

mantenendo l'originario rapporto numerico tra maggioranza e minoranza in seno ai propri membri presso il Consiglio dell'Unione.

Art. 18 . Garanzia delle minoranze e controllo consiliare

Il Consiglio dell'Unione può istituire una Commissione di garanzia e di controllo, secondo le modalità stabilite dal Regolamento per il funzionamento del consiglio, presieduta da un consigliere della minoranza.

Il Consiglio, a maggioranza assoluta dei propri membri, può istituire al proprio interno, oltre a commissioni di natura consultiva, commissioni di indagine sull'attività dell'amministrazione. I poteri, la composizione ed il funzionamento delle suddette commissioni sono disciplinati dal regolamento per il funzionamento del Consiglio e dalla delibera di nomina delle Commissioni.

Art. 19 Regolamento per il funzionamento del Consiglio

Il Consiglio adotta, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, il regolamento per disciplinare il proprio funzionamento, ferme le disposizioni di legge in materia e nell'ambito di quanto stabilito dal presente Statuto. Alle eventuali modificazioni di tale regolamento il Consiglio provvede con la stessa maggioranza. Allo stesso modo approva gli altri regolamenti per disciplinare la propria organizzazione e la propria attività.

Capo III

Il Presidente e la Giunta

Art. 20 . Il Presidente

1. I Sindaci dei Comuni appartenenti all'Unione assumono a turno la carica di Presidente dell'Unione, in modo che

2. Il Presidente dura in carica un anno. Il Presidente può essere rieletto per non più di due mandati.

3. Per il primo anno, decorrente dalla data di costituzione dell'Unione, Presidente dell'Unione è il Sindaco in quel momento in carica quale Presidente dell'Associazione Intercomunale Terre Verdiane e dura in carica fino al 31 dicembre dell'anno di costituzione dell'Unione.

4. Per gli anni successivi il Presidente dell'Unione sarà eletto dal Consiglio dell'Unione tra i Sindaci dei comuni aderenti, garantendo il principio della turnazione.

5. La cessazione dalla carica, per qualsiasi causa, di Sindaco nel Comune di provenienza, determina la contestuale decadenza dall'ufficio di Presidente dell'Unione.

6. In ogni caso di vacanza, assenza e impedimento del Presidente sono svolte dal Vice Presidente.

Art. 21. Competenze del Presidente

1. Il Presidente è l'organo responsabile dell'amministrazione dell'Unione dei Comuni. Esso esercita le funzioni a lui attribuite dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti.

2. In particolare, il Presidente:

a) rappresenta l'Unione e presiede la Giunta;

b) sovrintende al funzionamento degli uffici e all'esecuzione degli atti e svolge gli altri compiti attribuiti ai Sindaci, relativamente alle funzioni e servizi trasferiti non incompatibili con la natura delle Unioni comunali, dalla legge, dal presente Statuto e dai regolamenti dell'Unione;

c) sovrintende l'espletamento delle funzioni e dei compiti attribuiti all'Unione e garantisce la coerenza tra indirizzi

d) provvede alla nomina, designazione e revoca dei rappresentanti dell'Unione presso organismi pubblici e privati, sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio;

e) provvede quando previsto, previa deliberazione della Giunta, alla nomina e alla revoca del direttore generale e del segretario ;

f) può attribuire incarichi specifici a singoli componenti della Giunta e del Consiglio, sentito, in quest'ultimo caso, il relativo Presidente.

Art. 22 . Vice presidente

1. Il vicepresidente dell'Unione è nominato dal Consiglio tra i Sindaci dei Comuni aderenti.

2. Il Presidente può attribuire al Vicepresidente specifiche deleghe relative al funzionamento dell'ente.

3. Il Vicepresidente svolge le funzioni vicarie di cui all' art.21 del presente Statuto.

Art. 23 . Composizione e nomina della Giunta

1.La Giunta è composta dal Presidente e da assessori tra cui viene scelto un vicepresidente.

2. Nel corso della prima seduta del Consiglio, il Presidente dell'Unione dà comunicazione al Consiglio della formazione della Giunta unitamente alla proposta degli indirizzi generali di governo, che formano il proprio programma amministrativo.

3.Il numero dei componenti della Giunta, compresi il Presidente ed il Vicepresidente, non può essere superiore al numero dei comuni aderenti all'Unione, fermo restando il limite massimo stabilito dalla Legge.

4. Il Presidente e il Vicepresidente sono scelti, sulla base degli articoli 20 e 22 del presente Statuto, tra i Sindaci dei Comuni aderenti.

5. Gli assessori dell'Unione sono nominati dal Presidente dell'Unione, su proposta delle rispettive giunte comunali, tra i Sindaci o tra gli assessori componenti le giunte stesse.

6. Ogni Comune aderente non può avere più di un rappresentante nella Giunta dell'Unione, comprendendosi a tal fine anche il Presidente e il Vicepresidente.

7. Nel caso in cui un Comune aderente sia rappresentato nella Giunta dell'Unione da un assessore comunale, questi decade dalla carica nel momento in cui il Sindaco dello stesso Comune assuma la carica di Presidente o di Vicepresidente dell'Unione stessa.

Art. 24 . Competenze della Giunta

1. La Giunta collabora con il Presidente nell'amministrazione dell'Unione. In particolare provvede:

- a) a dare attuazione agli indirizzi del Consiglio;
 - b) a svolgere attività propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio formulando, tra l'altro, le proposte di atti consiliari nei casi indicati dallo Statuto;
 - c) a riferire annualmente al Consiglio sulla propria attività;
 - d) ad adottare tutti gli atti di amministrazione ordinaria e comunque, tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze previste dalla legge e dallo Statuto, del Presidente, del Direttore Generale e dei dirigenti;
 - e) ad adottare, in via d'urgenza, le deliberazioni comportanti variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica del Consiglio entro i termini previsti dalla legge.
2. Il Presidente può delegare ai singoli Assessori la cura di specifici settori dell'amministrazione dell'Ente, unitamente all'adozione dei relativi atti.
3. La Giunta adotta collegialmente gli atti a rilevanza esterna nelle materie di propria competenza, ai sensi del comma 1 del presente articolo. Essa delibera con l'intervento della maggioranza dei componenti ed a maggioranza di voti dei presenti.

Art. 25 . Cessazione dalla carica di Assessore

- 1. La cessazione dalla carica, per qualsiasi causa, di Sindaco o Assessore nel Comune di provenienza determina la decadenza dall'ufficio di Assessore dell'Unione.
- 2. Il Presidente dell'Unione, in tale caso, provvede alla sostituzione dello stesso sulla base della designazione della giunta comunale di provenienza dell'assessore decaduto e ne dà comunicazione al Consiglio.

Art. 26 . Conferenza degli assessori comunali

- 1. Sono istituite le Conferenze degli Assessori comunali, quale organismo propulsivo e consultivo per la gestione delle funzioni e dei servizi conferiti all'Unione.
- 2. Le Conferenze degli Assessori sono convocate dal Presidente dell'Unione o dai componenti la Giunta.
- 3. Gli Assessori comunali possono intervenire alle adunanze del Consiglio dell'Unione per la trattazione degli argomenti connessi alla loro delega e partecipano alla discussione senza diritto di voto. Non concorrono a determinare il numero legale per la validità della seduta.

Art. 27. Indennità.

- 1. Al Presidente, ai componenti della Giunta, al Presidente del Consiglio non può essere attribuita un'indennità di carica massima superiore al 10% dell'indennità prevista dalla Legge per un comune avente popolazione pari alla popolazione dell'unione di comuni .

TITOLO III

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

Art. 28 . Principi della partecipazione

1. Ai cittadini e ai residenti, l'Unione assicura il diritto di partecipare alla formazione delle scelte politico-amministrative, secondo i principi e le forme stabilite dall'apposito regolamento.

2. L'Unione riconosce altresì il diritto degli interessati, degli utenti, delle formazioni sociali e delle associazioni e comitati titolari di interessi collettivi, di concorrere alla determinazione dell'indirizzo, attuazione e controllo delle attività poste in essere dall'amministrazione. A tale scopo il Consiglio dell'Unione può istituire apposite consulte, provvedendo con la medesima deliberazione a definire i compiti ed il funzionamento.

3. L'Unione rende effettivo il diritto alla partecipazione politico-amministrativa, garantendo l'accesso alle informazioni ed agli atti dell'ente e fornendo un'informazione completa sulla propria attività e promuovendo l'attività delle libere associazioni senza fini di lucro .

4. I modi della partecipazione e dell'accesso sono stabiliti da un apposito regolamento.

5. Il regolamento disciplina, in particolare, i modi di effettuazione dei referendum, sia consultivi che abrogativi, i casi di esclusione e le forme di iniziative popolari.

Art. 29 . Referendum consultivo e abrogativo

1. Il presidente indice il referendum consultivo o abrogativo quando lo richiede almeno il 10% dei cittadini iscritto nelle liste elettorali dei Comuni dell'Unione, con sottoscrizioni raccolte su almeno cinque comuni, per questioni di rilevanza generale attinenti alla competenza del consiglio dell'Unione. 2. Il referendum è indetto altresì quando lo richiedano almeno cinque Consigli comunali partecipanti all'Unione medesima, a maggioranza assoluta dei loro componenti.

3. Non possono essere in ogni caso sottoposti a referendum:

a. il presente Statuto e le integrazioni o modifiche allo stesso;

b. il bilancio preventivo ed il conto consuntivo;

c. i provvedimenti riguardanti contributi e tariffe;

d. i provvedimenti riguardanti l'assunzione di mutui o l'emissione di prestiti e comunque tutti quelli riguardanti forme di finanziamento in generale;

e. i provvedimenti di nomina designazione e revoca dei rappresentanti dell'Unione presso enti, aziende, istituzioni, società ed altri organismi di qualsiasi genere;

f. gli atti relativi al personale dell'Unione o di enti, aziende, istituzioni e società dipendenti o partecipate dall'Unione.

4. La proposta, prima della raccolta delle firme, che deve avvenire in un periodo di tempo non superiore a tre mesi, è sottoposta al giudizio di ammissibilità di un Comitato di Garanti, eletto dal consiglio dell'Unione con la maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati.

5. Il Consiglio deve pronunciarsi sull'oggetto del referendum consultivo entro tre mesi dal suo svolgimento, se ha partecipato al voto almeno il cinquanta per cento dei cittadini iscritti nelle liste elettorali dei Comuni dell'Unione.

6. Nel caso di referendum abrogativo, qualora la maggioranza dei votanti si esprima favorevolmente alla proposta referendaria, contestualmente alla presa d'atto, da effettuarsi entro 3 mesi dalla proclamazione dei risultati, il Consiglio dell'Unione dichiara decaduto il provvedimento amministrativo con efficacia "ex nunc", ed adotta gli eventuali provvedimenti conseguenti, ove di propria competenza.

7. Non è ammesso lo svolgimento di più di una tornata referendaria in un anno e su non più di sei quesiti.

8. La proposta referendaria sottoposta a referendum non può essere nuovamente sottoposta alla consultazione prima di tre anni dalla precedente tornata referendaria.

9. Nei 120 giorni precedenti le consultazioni elettorali provinciali e comunali (anche nel caso in cui sia interessato un solo comune dell'Unione) non possono avere luogo referendum e non possono essere presentate proposte di referendum.

10. Il regolamento determina i criteri di formulazione del quesito, le modalità per raccolta e l'autenticazione delle firme e le regole per lo svolgimento delle operazioni di voto.

Art. 30 . Iniziativa popolare

1. I cittadini anche stranieri, purché residenti in uno dei Comuni dell'Unione possono proporre agli organi dell'Unione, nelle forme previste dal regolamento, istanze e petizioni; queste ultime devono essere sottoscritte da almeno cinquanta persone e depositate presso la segreteria generale dell'Unione. La risposta deve essere fornita entro sessanta giorni dal ricevimento.

2. I soggetti di cui al precedente comma possono altresì presentare al Consiglio proposte di atti di sua competenza inoltrando al Presidente uno schema di deliberazione, accompagnato da una relazione illustrativa, e dall'eventuale necessaria documentazione tecnico-amministrativa sottoscritta da almeno mille aventi diritto.

3. Il Consiglio delibera in merito alla proposta non oltre tre mesi dalla data del deposito della stessa.

Le proposte di cui al presente articolo sono equiparate alle normali proposte di deliberazione ai fini dell'espressione dei pareri richiesti dalla legge.

Art. 31 Diritto d'informazione e di accesso agli atti

1. L'Unione riconosce che l'informazione sulla propria attività è condizione essenziale per il raggiungimento dei propri fini. Per garantire la trasparenza della propria azione l'Unione rende pubblici, attraverso opportuni mezzi di informazione o comunicazione :

- a. i dati di natura economica attinenti alle scelte di programmazione ed in particolare quelli relativi alla destinazione delle risorse disponibili;
- b. i dati di cui l'Unione sia in possesso riguardanti le condizioni generali di vita della popolazione;
- c. i criteri e la modalità di gestione degli appalti ed i soggetti gestori;
- d. i criteri e le modalità di accesso alle funzioni o ai servizi gestiti dall'Unione.

2. A tal fine disciplina con apposito regolamento le procedure di accesso ai propri atti e documenti amministrativi che non siano già resi immediatamente disponibili ai sensi del comma precedente.

Art. 32 Partecipazione procedimentale

1. E' assicurato il diritto dei destinatari e degli interessati ai provvedimenti amministrativi di:

- a. essere ascoltati dal responsabile del procedimento su fatti rilevanti per l'emanazione dei provvedimenti medesimi;

b. assistere alle ispezioni e agli accertamenti rilevanti per l'emanazione del provvedimento.

2. Nei procedimenti concernenti la formazione di atti normativi o amministrativi di carattere generale l'adozione del provvedimento finale può essere preceduta da istruttoria pubblica.

3. Sull'indizione dell'istruttoria decide il Consiglio.

Art. 33 Istituzione del Difensore Civico e procedura elettiva

1. L'Unione potrà istituire l'ufficio del Difensore Civico ai sensi dell'articolo 11 del D.Lgs n. 267/2000 quale garante dell'imparzialità e del buon andamento dell'azione amministrativa dell'Unione, la cui attività sarà normata da apposito regolamento approvato dal Consiglio dell'Unione.

TITOLO IV ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

Art. 34 Principi generali

1. L'assetto organizzativo è improntato a criteri di autonomia operativa ed economicità di gestione, nel rispetto dei principi di professionalità e di responsabilità per il perseguimento degli obiettivi programmatici degli organi di governo.

2. Gli organi dell'Unione individuano gli obiettivi prioritari dell'ente e ne definiscono i processi di controllo in grado di misurare il livello di conseguimento.

3. L'azione amministrativa tende al costante avanzamento dei risultati riferiti alla qualità dei servizi e delle prestazioni, alla rapidità ed alla semplificazione degli interventi, al contenimento dei costi, all'estensione dell'ambito di fruizione delle utilità sociali prodotte a favore della popolazione dell'Unione.

Art. 35 Principi in materia di ordinamento degli uffici

1. L'Unione provvede alla determinazione del proprio assetto organizzativo, nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia regolamentare ed organizzativa, con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni e dei compiti ad essa assegnati.

2. L'organizzazione s'ispira a criteri di autonomia, funzionalità, economicità di gestione.

3. Il personale dell'Unione è organizzato in base ai principi di partecipazione, responsabilità, valorizzazione dell'apporto individuale, qualificazione professionale.

Art. 36 Organizzazione degli uffici e dei servizi

1. Il Regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi è approvato con deliberazione della Giunta, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio.

Art. 37 Il Personale

1. L'Unione approva la propria dotazione organica.

2. L'Unione, potrà avvalersi dell'opera del personale dipendente dei comuni che ne fanno parte con le modalità stabilite dal Regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi.
3. L'esercizio delle funzioni e dei servizi attribuiti all'Unione comporta l'unificazione delle relative strutture organizzative.
4. Al personale dell'Unione si applica la normativa vigente per il personale degli enti locali.
5. Gli aspetti contrattuali sono regolati dagli accordi nazionali e decentrati definiti nel comparto di contrattazione regioni-enti locali.

Art. 38 Segretario

1. L'Unione ha un Segretario, scelto dal Presidente tra i Segretari Comunali dei comuni aderenti all'Unione o tra i dipendenti degli stessi comuni in possesso dei requisiti richiesti per l'accesso alla carriera di segretario comunale.
2. Il Segretario svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'Ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti. Il Segretario sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei Dirigenti e ne coordina l'attività, salvo diversa regolamentazione dei rapporti e delle competenze nel caso in cui il Presidente nomini un Direttore.

Il Segretario inoltre:

- a) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta e ne cura la verbalizzazione;
- b) può rogare, se segretario comunale, tutti i contratti nei quali l'Ente è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'Ente;
- c) esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dai regolamenti o conferitagli dal Presidente.

Art. 39 Direttore Generale

1. L'Unione può istituire la figura del Direttore Generale e procedere al suo reclutamento attraverso assunzione con contratto a tempo determinato. Il Direttore Generale viene nominato ed incaricato con apposito provvedimento del Presidente dell'Unione su indicazione della Giunta.
2. Il Direttore ha la responsabilità dell'attività gestionale dell'Unione ed esercita la funzione di raccordo tra gli organi politici e la struttura tecnica e governa le figure dirigenziali e direzionali dei servizi.
3. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi regolerà le modalità di nomina e di revoca, i requisiti e i compiti del Direttore Generale e i rapporti con il Segretario dell'Unione ed i responsabili dei servizi.
4. Il Presidente può attribuire le funzioni di Direttore al Segretario dell'Unione.

Art. 40 Servizi pubblici locali

1. L'Unione, nel rispetto dei principi di cui al titolo I del presente Statuto, potrà anche assumere e gestire i servizi pubblici locali eventualmente attribuiti alla propria competenza.

TITOLO V

FINANZE E CONTABILITÀ

Art. 41 Finanze dell'Unione

1. L'Unione ha autonomia finanziaria, nell'ambito delle leggi sulla finanza pubblica locale, fondata sulla certezza delle risorse proprie e trasferite.
2. All'Unione competono gli introiti derivanti dalle tasse, dalle tariffe e dai contributi per i servizi ad essa affidati.
3. E' attribuita al Presidente dell'Unione la competenza a richiedere l'ammissione ai contributi e finanziamenti previsti per le forme associative.
4. Ogni deliberazione per il conferimento di funzioni e servizi all'Unione deve prevedere i relativi trasferimenti di risorse umane, finanziarie e strumentali. In mancanza di questa previsione e fino alla sua definizione la delibera di conferimento si considera inattuabile.

Art. 42 Bilancio e programmazione finanziaria

1. Il Consiglio dell'Unione delibera, nei modi e nei termini previsti per i Comuni, con i quali si coordina al fine di assicurare la reciproca omogeneità funzionale dei rispettivi strumenti finanziari, il bilancio di previsione per l'anno successivo a norma degli articoli 162 e seguenti del D.Lgs. n.267/2000 ed il rendiconto di gestione a norma degli articoli 227 e seguenti dello stesso decreto legislativo.

Art. 43 Ordinamento contabile e servizio finanziario

1. L'ordinamento contabile dell'Unione e, in particolare, la gestione delle entrate e delle spese previste nel bilancio, sono disciplinati dalla legge e dal regolamento di contabilità approvato dal Consiglio dell'Unione. Lo stesso regolamento disciplina le modalità di raccordo tra gli strumenti di programmazione finanziaria dei singoli Comuni e quello dell'Unione in modo da assicurarne il rispetto dei termini di adozione, secondo le disposizioni vigenti.

Art. 44 Revisione economica e finanziaria

1. Il Consiglio dell'Unione elegge, secondo le vigenti disposizioni, il Revisore dei Conti, che, nell'espletamento delle sue funzioni, ha diritto di accesso agli atti e documenti amministrativi e contabili dell'Unione.

Art. 45 Affidamento del servizio di tesoreria

1. Il servizio di tesoreria dell'Ente è affidato mediante procedura ad evidenza pubblica, nel rispetto della normativa vigente in materia.

TITOLO VI

NORME TRANSITORIE E FINALI

Capo I : Norme transitorie

Art. 46 . Effetti dello Statuto

1. La costituzione dell'Unione che decorre dalla data di sottoscrizione dell'atto costitutivo, da effettuarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente Statuto, comporta la trasformazione contestuale in Unione delle Terre Verdiane, dell'Associazione Intercomunale Terre Verdiane.

2. Le convenzioni in essere tra i Comuni aderenti all'Associazione continuano a rimanere in vigore fino all'approvazione della delibera di trasferimento all'Unione delle relative funzioni o servizi.

Art. 47 Atti regolamentari

1. Fino all'emanazione di propri atti regolamentari si applicano, provvisoriamente ed in quanto compatibili, comunque fino a non oltre 12 mesi dalla costituzione dell'Unione, i regolamenti in vigore presso il Comune di Fidenza.

Art. 48 Gestione temporanea del Servizio di Tesoreria.

1. Fino all'espletamento di apposita gara, secondo le vigenti disposizioni, ma comunque non oltre i primi due esercizi solari, il Servizio di Tesoreria dell'Unione potrà essere affidato al Tesorierie del Comune di Fidenza alle condizioni del suo contratto o altre migliorative da convenirsi.

Art. 49 Inefficacia delle norme regolamentari comunali incompatibili

1. Il trasferimento di funzioni comunali all'Unione determina, salvo diversa volontà espressa recata negli atti di trasferimento e fatti comunque salvi i diritti dei terzi, l'inefficacia delle normative comunali dettate in materia. Tali effetti si producono dal momento in cui divengono esecutivi gli atti dell'Unione deputati a surrogare le disposizioni normative comunali.

2. I singoli consigli comunali al momento del trasferimento delle funzioni, adottando gli atti di propria competenza,

Capo II : Norme finali

Art. 50 Norma finale

1. Per quanto non espressamente stabilito dal presente Statuto, si rinvia alle disposizioni vigenti in materia di enti locali.

2. Il presente Statuto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione, affisso all'Albo Pretorio dei Comuni aderenti per trenta giorni consecutivi ed inviato al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli Statuti. Lo Statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dall'affissione all'albo pretorio di tutti i Comuni aderenti. Le stesse modalità si applicano agli atti di modifica statutaria.

INDICE

TITOLO I

Principi fondamentali pag. 1

ART. 1 - Istituzione dell'Unione

ART. 2 - Statuto e regolamenti

ART. 3 - Finalità e ruolo dell'Unione

ART. 4 - Obiettivi programmatici

ART. 5 - Criteri generali dell'azione amministrativa

ART. 6 - Durata dell'Unione

ART. 7 - Recesso di un comune dall'Unione ed adesione di nuovi comuni

ART. 8 - Funzioni dell'Unione

ART. 9 - Modalità di attribuzione delle funzioni e servizi all'Unione

ART..10 - Modalità di gestione delle funzioni e servizi trasferiti

ART. 11 - Modalità di ripartizione spese ed entrate

TITOLO II

Organi di governo

Capo I: Organi dell'Unione pag. 7

ART. 12 - Gli organi dell'Unione

Capo II: Il Consiglio

ART. 13 - Composizione del Consiglio

ART. 14 - Competenze del Consiglio

ART. 15 - Presidenza del Consiglio

ART. 16 - Diritti e doveri dei Consiglieri

ART. 17 - Decadenza e dimissioni dei Consiglieri

ART. 18 - Garanzia delle minoranze e controllo consiliare

ART. 19 - Regolamento per il funzionamento del Consiglio

Capo III: Il Presidente e la Giunta

ART. 20 - Il Presidente

ART. 21 - Competenze del presidente

ART. 22 - Vice presidente

ART. 23 - Composizione e nomina della Giunta

ART. 24 - Competenze della Giunta

ART. 25 - Cessazione dalla carica di Assessore

ART. 26 - Conferenza degli assessori comunali

ART. 27 - Indennità

TITOLO III

Istituti di partecipazione pag. 13

ART. 28 - Principi della partecipazione

ART. 29 - Referendum consultivo e abrogativo

ART. 30 - Iniziativa popolare

ART. 31 - Diritto d'informazione e di accesso agli atti

ART. 32 - Partecipazione procedimentale

ART. 33 - Istituzione del Difensore Civico e procedura elettiva

TITOLO IV

Organizzazione amministrativa pag. 15

ART. 34 - Principi generali

ART. 35 - Principi in materia di ordinamento degli uffici

ART. 36 - Organizzazione degli uffici e dei servizi

ART. 37 - Il Personale

ART. 38 - Segretario

ART. 39 - Direttore generale

ART. 40 - Servizi pubblici locali

TITOLO V pag. 17

Finanze e contabilità

ART. 41 - Finanze dell'Unione

ART. 42 - Bilancio e programmazione finanziaria

ART. 43 - Ordinamento contabile e servizio finanziario

ART. 44 - Revisione economica e finanziaria

ART. 45 - Affidamento del Servizio di Tesoreria

TITOLO VI

Norme transitorie e finali pag.18

Capo I: Norme transitorie

ART. 46 - Effetti dello Statuto

ART. 47 - Atti regolamentari

ART. 48 - Gestione temporanea del Servizio di Tesoreria

ART. 49 - Inefficacia delle norme regolamentari comunali incompatibili

Capo II: Norme finali

ART. 50 - Norma finale

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to Dr. Luca Laurini

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Granelli Dr.Ssa Roberta

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE

Si attesta:

[X] che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il : 27 dicembre 2005 ed ivi rimarrà per

Il Segretario Comunale
F.to Granelli Dr.ssa Roberta

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione:

[X] è divenuta esecutiva il 06/01/2006 ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T. U. - D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 s.m..

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Li, _____

Il Segretario Comunale
Granelli Dr.ssa Roberta
